

la differenza a carico del bilancio di gestione. Tale norma venne mantenuta nei successivi regolamenti del 1927, del 1931 e del 1935, nonché nel contratto collettivo di lavoro 1941, che, all'art. 7, si esprime testualmente come segue: "Al 30 giugno di ogni anno è ripartita fra il personale la percentuale degli utili riflettenti il bilancio dell'anno precedente, determinata a sensi di legge. Qualora l'importo delle singole quote di ripartizione non raggiunga quello di una mensilità di stipendio l'Istituto corrisponde la differenza."

È da osservarsi che la quota utili corrisposta nel giugno di ogni anno, riferendosi all'esercizio precedente, è stata sempre erogata al personale che aveva prestato servizio durante l'esercizio stesso e ragguagliata all'ultima retribuzione in esso percepita.

Per gli esercizi 1943 e seguenti, non si verificarono utili di bilancio, ma venne ugualmente corrisposta al personale la doppia mensilità di giugno: tale mensilità, per concessione deliberata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e necessariamente confermata quale concessione di massima con delibera 24 giugno 1948, fu